

**All'Amministrazione Comunale di
CASTEGNERO**

Oggetto: Denuncia di inizio lavori per nuova costruzione

Permesso di costruire n° _____/anno _____

I sottoscritti:

TITOLARE del permesso di costruire N° in data

sig.;

relativa alla costruzione da eseguirsi in Castegnero via

al Foglio mappale di questo Comune;

IMPRESA ESECUTRICE

p.i. con sede in

Via

DIRETTORE DEI LAVORI sig.

cod. fisc. con sede in

via Iscritto all'Albo/ordine de

di al n°

DICHIARANO

che i lavori sono stati – saranno iniziati in data

(contrassegnare una delle due caselle)

che nella esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire in oggetto citato, non sono presenti opere "composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica" ed a struttura metallica. Pertanto non rientrando nelle previsioni dell'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086 non è applicabile il disposto dell'art. 4 della citata legge.

che si è provveduto in data _____ al deposito presso il Comune di Castegnero della documentazione prevista dalla legge 05/11/1971 n. 1086.

..... Li.

Titolare della Concessione

Direttore dei Lavori

(timbro e firma)

L'Impresa
(timbro e firma)

COMUNICAZIONE DI INIZI LAVORI E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Il 24/10/2003 è entrata in vigore la riforma Biagi che ha cambiato l'aspetto di molte figure professionali e contrattuali esistenti.

Una delle novità coinvolge anche chi, da questo momento in poi, deve seguire dei lavori in edilizia, poiché diventa obbligatorio presentare al Comune, prima di iniziare i lavori o comunque contestualmente alla presentazione della DIA, oltre all'indicazione dell'impresa che eseguirà o lavori, anche una dichiarazione che descriva l'organico medio annuo dei dipendenti dell'impresa, indicando anche la qualifica e il contratto collettivo applicato e la dichiarazione di regolarità contributiva INPS e INAIL.

Infatti l'art. 86 della legge Biagi apporta modifiche all'art. 3 del Decreto Legislativo 494/1996 relativo alla sicurezza sui cantieri. In particolare al comma 8 dell'art. 3 sono stati aggiunti i punti b) b-bis) e b-ter) che impongono quanto accennato.

Ecco in seguito il comma 8, art. 3, D.Lgs 494/96 così come definito dall'art. 86 della legge Biagi e dalle modifiche introdotte dal D.lgs 251/04.

Decreto Legislativo 494/96

Art. 3 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori) omissis

Comma 8)

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;*
- b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;*
- b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.*

Pertanto per tutte le denunce di inizio attività e per tutte le comunicazioni di inizio lavori riguardanti cantieri assoggettati al decreto legislativo 494/96 "attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", dovrà essere obbligatoriamente prodotta dagli interessati la documentazione prevista dall'art. 3 comma 8, punti b) b-bis) vale a dire:

- dichiarazione dell'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica;
- dichiarazione collettiva relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- certificato di regolarità contributiva (INPS oppure INAIL, oppure CASSA Edile), oppure dichiarazione dell'interessato (committente o tecnico incaricato) di non assoggettamento alle prescrizioni del D.Lgs 494/92